



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 2 dicembre 2008
(OR. en)**

16508/08

PECHE 337

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1579/2007 che fissa, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock o gruppi di stock ittici

REGOLAMENTO (CE) N. .../2008 DEL CONSIGLIO

del

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1579/2007 che fissa,
per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse afferenti applicabili
nel Mar Nero per alcuni stock o gruppi di stock ittici**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca¹, in particolare l'articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti², in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

¹ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

² GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1579/2007¹ fissa, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock o gruppi di stock ittici.
- (2) Benché il regolamento (CE) n. 1579/2007 preveda che l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applichi al contingente di rombo chiodato nel Mar Nero per il 2008, l'attuale situazione dello stock di rombo chiodato permetterebbe tale applicazione.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1579/2007.
- (4) Data l'urgenza della questione e tenuto conto del fatto che l'esercizio contingente 2008 sta volgendo al termine, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (5) Data l'urgenza della questione, è inoltre necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU L 346 del 29.12.2007, pag. 1.

Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 1579/2007

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1579/2007, alla voce "rombo chiodato", le parole "non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96" sono sostituite dalle parole "si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96".

Articolo 2
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il presidente
